



Roma, 17/06/2010

Ufficio: DIR/PF
Prot.: 2010100004930/AG
Oggetto: DM 19 aprile 2010 – Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.

Circolare n. 7543

SS
DOP 1

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Revisione della lista delle sostanze e pratiche mediche
il cui impiego è considerato doping**

Riferimenti: DM 19 aprile 2010 “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 116 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1.6.2010.

Con DM 19 aprile 2010 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche (riportata nell'allegato III del decreto), il cui impiego è considerato doping.

Il decreto, in vigore dal 1 giugno 2010, sostituisce integralmente il precedente DM del 12 marzo 2009 (cfr circolare federale n. 7358 del 14.5.2009).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

La lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping e' costituita dalle seguenti sezioni:

Sezione 1: classi vietate;

Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Nel merito, si segnala che nella lista delle sostanze vietate sono state inserite le seguenti:

Androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione) S4

4-Androstene-3,6,17 triene (6-oxo) S4

Aminoglutetimide S4

Benfluorex S6

Ciclesonide S9

Fibroblast Growth Factors (FGFs) S2

Glicerolo S5

Hepatocyte Growth Factors (HGF) S2

Metilexaneamina S6

Metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) S2

Platelet-Derived Growth Factors (PDGF) S2

Prenilamina S6

Pseudoefedrina S6

Sostanze che modificano la miostatina S4

Vascular-Endothelial Growth Factors (VEGF) S2

Con l'inserimento del Benfluorex nella lista delle sostanze vietate (sezione S6 "Stimolanti") trova quindi soluzione la questione relativa ai possibili effetti derivanti dai medicinali contenenti tale principio attivo in relazione al doping.

Considerato, infatti, che il Benfluorex ha la capacità di esplicare attività farmacologica, almeno in parte, analoga a quella della Norfenfluramina e/o alla Fenfluramina (sostanze già ricomprese nella lista), la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, nelle more della definizione di tale problematica, aveva invitato i farmacisti preparatori a dare, per le preparazioni magistrali od officinali contenenti sostanze con struttura chimica simile o effetto biologico simile a quelle comprese nella lista, ogni utile informazione riguardo ai possibili rischi di

incorrere in positività ai test anti-doping (cfr circolare federale n. 7320 del 10.3.2009).

*

Si rammentano gli obblighi in materia di doping, previsti dalla legge 376/2000 e dal DM 19.5.2005 e successive modificazioni, nonché dal DM 24.10.2006.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 376/2000 "*costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o metodologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, o finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati del controllo dell'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche, costituenti doping*".

Le confezioni dei suddetti farmaci debbono recare un apposito "contrassegno" sull'involucro e sul foglietto illustrativo, unitamente a esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "*Precauzioni per coloro che praticano attività sportive*".

E' previsto poi che le preparazioni galeniche, officinali o magistrali, che contengano principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e a quelle delle sostanze dopanti, siano prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:

- alcool etilico utilizzate;
- principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

Si rammenta inoltre che, in base all'art. 10 del Codice Deontologico, al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping.

* * *

Il Ministero, come di prassi, provvederà ad aggiornare l'apposita sezione *Antidoping* del proprio sito internet dove, all'indirizzo www.salute.gov.it, saranno reperibili il testo integrale del DM 19.4.2010 e la lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)